



Che fare se l'avvocato non mi dà notizie della causa?

Autore : Edoardo Colzani

Data: 18/10/2019

Come relazionarsi col proprio avvocato per conoscere lo stato della propria causa.

Almeno una volta nella vita, capita prima o poi a tutti di doversi mettere nelle mani di un avvocato. Con questo articolo ti darò alcune indicazioni su come impostare il rapporto di fiducia col tuo legale, affinché tu possa avere consapevolezza dei tuoi diritti e dei doveri in capo al professionista a cui hai deciso di affidarti. Mi soffermerò, in particolare, sui doveri di informazione in capo all'avvocato. Mi pare banale dirlo, ma devi sapere che è tuo diritto essere costantemente informato sullo stato della causa che hai deciso di intraprendere. Potrebbe, però, capitare che il tuo avvocato non ti



tenga puntualmente aggiornato sugli sviluppi della pratica. Le ragioni possono essere le più varie, ma tu hai il diritto di sollecitare l'avvocato e pretendere delle risposte. Magari ti starai chiedendo: **che fare se l'avvocato non mi dà notizie della causa?** Per scoprirlo, prosegui nella lettura di questo articolo.

Instaurazione del rapporto

Comincerò col chiarire subito che il **rapporto con l'avvocato** è e deve essere un rapporto improntato alla **massima fiducia [1]**. La scelta del professionista che ti dovrà seguire è tua e devi valutarla molto attentamente. Ciò che ti consiglio di verificare è, innanzitutto, la competenza per materia, perché l'esperienza in uno specifico settore ha indubbiamente un certo peso - non si può essere tuttologi, specie in una società come la nostra dove ogni settore della vita è ampiamente regolamentato. Il primo fattore da considerare è, dunque, di natura tecnica. Ricorda che in base al codice deontologico, l'avvocato deve accettare incarichi per i quali abbia un'adeguata competenza **[2]**.

Non dimenticare che il professionista è una persona, con cui dovrai relazionarti spesso. Anche il fattore umano, dunque, ha una certa importanza. Ti consiglio di valutare anche la disponibilità e la trasparenza del professionista a cui ti stai affidando. Le regole del diritto sono spesso difficili da comprendere: pretendi dal tuo professionista la massima chiarezza al riguardo. Ricorda che la **scelta dell'avvocato** non è mai irreversibile: se a un certo punto del rapporto ritieni che sia venuta meno la fiducia, puoi sempre **revocare il mandato al tuo avvocato** e nominarne un altro.

Svolgimento dell'incarico

Il **rapporto tra cliente ed avvocato** può essere sintetizzato nei seguenti termini: il professionista si obbliga a compiere la propria prestazione professionale a fronte del **pagamento dei compensi** da parte del cliente. Ricorda che l'avvocato non è tenuto in alcun modo a garantirti il risultato (la vittoria della causa nel civile, l'assoluzione nel penale). Egli ha nei tuoi confronti un'obbligazione cosiddetta di mezzi: indipendentemente dal risultato, deve svolgere il suo lavoro nella maniera più diligente possibile. A tal fine, egli deve attenersi alle regole di condotta contenute nel **codice deontologico forense**. Tra queste regole assumono grande importanza gli **obblighi informativi nei confronti dei clienti**.

Hai il diritto di essere informato dal tuo avvocato su ogni aspetto relativo alla causa che ti riguarda. L'avvocato deve informarti di quello che sta facendo, di come si sta svolgendo la causa e di tutte le eventualità connesse alla pratica.



Dall'avvocato devi pretendere massima sincerità. Se la causa che vuoi iniziare non ha fondamento, se la causa che hai iniziato rischia di andare male perché la controparte ha prodotto un documento decisivo, tu hai diritto di saperlo **[3]**. La tua scelta se proseguire o meno con la causa deve essere consapevole.

Lo ripeto a scanso di equivoci: l'avvocato non potrà mai garantirti la vittoria, ma dovrà sempre darti tutte le informazioni per capire gli sviluppi della causa, le probabilità di successo e quelle di insuccesso.

La sentenza

Quanto sopra premesso, se la causa è stata portata fino in fondo, il processo si concluderà con una sentenza. Bella o brutta che sia la notizia, è dovere del tuo avvocato comunicartene l'esito. La comunicazione deve essere tempestiva. In caso di condanna, è, infatti, tuo diritto proporre impugnazione (l'appello) contro la stessa e per farlo devi rispettare i termini che ti concede la legge: ogni giorno che passa senza che tu venga a conoscenza della sentenza, è un giorno in meno per impugnare. La valutazione circa l'opportunità o meno di impugnare, tra l'altro, deve essere fatta assieme all'avvocato che, in maniera chiara, ti deve spiegare la sentenza e tutte le conseguenze pratiche che dalla stessa ne discendono.

La mancata informazione sulla causa

Quello che ti ho sin qui descritto è ciò che dovrebbe accadere quando ti affidi a un avvocato. Può capitare, tuttavia, che il legale da te scelto non ti stia fornendo tutte le informazioni sulla causa che hai in corso. Ecco allora **alcuni consigli pratici**.

Ho già detto che il rapporto cliente avvocato deve essere improntato sulla fiducia. Come primo accorgimento, ti consiglio, quindi, molto semplicemente di chiedere al tuo avvocato che ti relazioni a mezzo mail sull'esito di ogni udienza, eventualmente facendoti trasmettere anche copia degli atti predisposti nel tuo interesse. È un **dovere deontologico** a cui non può sottrarsi. Può capitare, ovviamente, che in considerazione della mole di lavoro, al tuo avvocato qualche volta sfugga una mail: eventualmente, inoltra una seconda volta la tua richiesta sollecitando la risposta.

Nei casi estremi, dove manchi o si incrina il **rapporto di fiducia tra cliente e avvocato** si consiglia la **revoca del mandato** al legale che ometta di riscontrare le richieste dei clienti. A questo punto, il tuo avvocato dovrà restituirti tutti gli atti con una relazione sullo stato della causa e le relative scadenze e consegnarli al nuovo avvocato, favorendo così il passaggio di consegne e il rispetto delle scadenze



processuali.

Ogni condotta contraria a queste basilari regole potrà essere motivo di **responsabilità professionale e disciplinare.**

Note:

[1] Art. 35 L. 247 del 31.12.2012.

[2] Art. 12 L. 247 del 31.12.2012.

[3] Cass. civ. sez. III sent. n. 30169 del 22.11.2018.